

## REGOLAMENTO (CE) N. 905/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2005

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione effettiva del cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo d'obiettivo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, terzo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(3)</sup> dispone che la produzione effettiva per la campagna di commercializzazione in corso e la riduzione del prezzo di obiettivo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1051/2001 siano determinate anteriormente al 15 giugno di detta campagna.
- (2) L'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 precisa le condizioni da rispettare affinché il quantitativo prodotto di cotone non sgranato sia contabilizzato come produzione effettiva.
- (3) Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, le autorità greche hanno riconosciuto ammissibili all'aiuto 1 135 534 tonnellate di cotone non sgranato.
- (4) Un quantitativo di 34 142 tonnellate di cotone non sgranato che, al 15 maggio 2005, non è stato riconosciuto ammissibile all'aiuto dalle autorità greche comporta, secondo le informazioni comunicate da dette autorità, 6 172 tonnellate provenienti da 2 364,9 ettari che non sono stati dichiarati in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1591/2001, 22 746 tonnellate per le quali non sono state rispettate le disposizioni nazionali di riduzione delle superfici adottate a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001, 3 580 tonnellate che non sono di qualità sana, leale e mercantile, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del suddetto regolamento e 1 644 tonnellate provenienti da 2 040 ettari per le quali ai produttori interessati è stato concesso un risarcimento finanziario per danni dovuti a cause naturali.
- (5) L'esclusione dalla produzione effettiva delle 1 644 tonnellate di cotone non sgranato non è giustificata. Si tratta di un quantitativo proveniente da particelle dichiarate in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1591/2001 ed effettivamente consegnato alle imprese di sgranatura. Il rendimento molto basso in tonnellate di cotone non sgranato delle particelle colpite dai danni è un'indicazione importante del fatto che dette particelle hanno comunque dato luogo ad una produzione. In conclusione, tale quantitativo è conforme ai criteri previsti dall'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 e deve pertanto essere aggiunto al quantitativo di 1 135 534 tonnellate.
- (6) Di conseguenza, come produzione effettiva greca di cotone non sgranato per la campagna 2004/2005 deve essere considerato un quantitativo di 1 137 229 tonnellate.
- (7) Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, le autorità spagnole hanno riconosciuto ammissibili all'aiuto 368 084 tonnellate di cotone non sgranato.
- (8) Un quantitativo di 1 638 tonnellate di cotone non sgranato che, al 15 maggio 2005, non è stato riconosciuto ammissibile all'aiuto dalle autorità spagnole comporta, secondo le informazioni comunicate da dette autorità, 1 612 tonnellate per le quali non sono state rispettate le disposizioni nazionali di riduzione delle superfici adottate a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001, 6 tonnellate che non risultano di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento, 7 tonnellate che non sono state dichiarate in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1591/2001 e 13 tonnellate per le quali non sono state rispettate le norme concernenti il contratto di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1051/2001.
- (9) L'esclusione dalla produzione effettiva delle 13 tonnellate di cotone non sgranato a causa dell'inosservanza delle norme concernenti il contratto non è giustificata. Inoltre tale quantitativo è conforme ai criteri previsti dall'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 e deve pertanto essere aggiunto al quantitativo di 368 084 tonnellate.
- (10) Ne consegue che, in considerazione del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, come produzione effettiva spagnola di cotone non sgranato per la campagna 2004/2005 deve essere considerato un quantitativo di 368 097 tonnellate.

<sup>(1)</sup> Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).